



istituto Istruzione Secondaria Superiore "Città di Sansepolcro"
Largo Monsignor Luigi Di Liegro, 3 - 52037 Sansepolcro (AR), Tel. 0575/742250
e-mail: ARIS00200@ISTRUZIONE.IT | ARIS00200r@pec.istruzione.it
C. M.: ARIS00200R C. F.: 82001690518

REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DI STUDENTI UDITORI

Approvato dal Collegio Docenti del 21 febbraio 2025

art. 1 — Premessa

Il D.P.R. 275/99 offre alle singole scuole la possibilità di intervenire, sotto il profilo didattico e organizzativo, per orientare le strategie educative in direzione delle specifiche esigenze del territori di riferimento ed, in questo caso, anche delle priorità individuate a livello nazionale; in tale senso nell'ottica del contrasto alla dispersione scolastica l'istituto IIS Liceo Città di Piero intende:

- & venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei ragazzi;
- e offrire opportunità di sostegno e orientamento agli studenti che intendono prepararsi per gli esami di idoneità o di Stato;
- favorire l'integrazione degli alunni in situazione di svantaggio permettendo un'esperienza di scolarizzazione.

Art. 2 — Principi generali

1. La scuola, in via eccezionale, e previa valutazione dei casi, offre la possibilità di iscrizione come studente uditore esterno. L'uditore esterno può frequentare le lezioni per le quali possiede i prerequisiti stabiliti dalla normativa vigente, previa autorizzazione deliberata dal Consiglio di Classe.

frequenza di un uditore esterno proveniente dall'istituto, salvo casi particolari valutati dal Dirigente Scolastico. L'ammissione è condizionata dal rispetto della normativa riguardante la sicurezza sui posti di lavoro con particolare riguardo alle scuole.

2. All'atto dell'iscrizione viene fornita copia del Regolamento di Istituto, del Regolamento Studente Uditore e un opuscolo informativo sulle norme di comportamento in caso di emergenza (terremoto, incendio, etc.).

Art. 3 – Condizioni e requisiti

1. L'ammissione alle lezioni è subordinata all'approvazione del Consiglio di Classe interessato. Il Dirigente Scolastico, acquisita la domanda, sentito il Coordinatore di classe, tenuto conto della capienza delle aule, del numero complessivo degli alunni e di ogni altro elemento che possa ostare all'accettazione della stessa, in particolare tenuto conto della normativa riguardante la sicurezza sui posti di lavoro, dispone, esercitando il proprio potere discrezionale, l'ammissione o la non ammissione dello studente uditor.
2. Ai fini dell'ammissione, in qualità di uditor esterno, sarà considerato titolo preferenziale il possesso di curriculum scolastico affine al corso di studi che intende seguire.
3. Agli studenti uditori è richiesto il versamento del contributo volontario, nella misura definita per gli studenti iscritti alla stessa classe. Il contributo include la quota per la copertura assicurativa rispetto agli infortuni e responsabilità civile.

Art. 4 – Adempimenti

1. Il nome e il cognome dell'uditor vengono trascritti sul registro della classe d'inserimento con apposita annotazione. Il docente, per esclusive ragioni di sicurezza, annota sul registro di classe l'eventuale assenza dell'uditor, l'ingresso in ritardo o l'uscita anticipata. Gli uditori non sono però tenuti all'obbligo di giustificare le assenze/ritardi/uscite.
2. Lo studente uditor esterno ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite alla classe a cui viene assegnato, ma senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica degli allievi regolarmente iscritti. Ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica, ma non sarà soggetto a valutazione. Non vi sono obblighi di registrazione delle valutazioni e di comunicazione alla famiglia in merito alle verifiche, da parte dei docenti e della scuola.
3. Per essere ammessi come uditori è necessario essersi ritirati dalla scuola frequentata in precedenza nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa. Lo studente in possesso di specifici requisiti di base può essere ammesso, anche nel corso dell'anno scolastico, alla frequenza della classe richiesta in qualità di uditor. Può esservi ammesso anche l'alunno ritirato che abbia i requisiti per sostenere l'esame di Stato.
4. L'uditor o i tutori fanno domanda di iscrizione su un Modello della scuola.

5. L'uditore può, nei tempi stabiliti dalla normativa, provvedere personalmente a presentare domanda per ammissione agli esami di idoneità o di Stato.

Art. 5 – Obblighi

1. L'uditore è tenuto a presenziare alle lezioni per l'intero arco della giornata, secondo l'orario di lezione o, eventualmente, secondo gli accordi presi col Consiglio di Classe.
2. Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel Regolamento d'Istituto e le istruzioni impartite dal docente della classe durante le lezioni.
3. In caso di annotazione disciplinare, il Consiglio di Classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni, in caso di recidiva potrà essere deliberata la definitiva esclusione dello studente uditore dalle lezioni.
4. Non è richiesta la giustificazione di assenze. Lo studente uditore deve tuttavia uniformarsi agli orari scolastici concordati al momento dell'ammissione: l'ingresso in classe e l'uscita dalla stessa sono consentiti esclusivamente al suono delle campane. L'uditore minorenni in caso di ingresso posticipato o uscita anticipata deve necessariamente essere accompagnato da un genitore.
5. Nel caso di studente minorenni e solo dopo reiterate assenze, il Coordinatore di classe avrà cura, tramite la Segreteria didattica, di informare la famiglia.
6. L'uditore, per partecipare alle attività di laboratorio previste dal curriculum scolastico, dovrà obbligatoriamente utilizzare i presidi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Allo studente uditore non è permessa la partecipazione alle attività di stage organizzate dalla scuola presso aziende/enti esterni nell'ambito del PCTO così come all'uditore non è permesso partecipare alle uscite didattiche e ai viaggi d'istruzione.

Art.6 DISPOSIZIONI FINALI

La frequenza dell'uditore cessa con la fine delle lezioni o, in ogni caso, prima della data stabilita dal Consiglio di Classe per gli Esami integrativi/d'idoneità. Lo status di uditore, vista la natura sperimentale e non codificata dello status stesso, non può consentire di fruire dei permessi Diritto allo studio –150 ore – per gli studenti lavoratori.